

Tipologia Documento: *Policy*

# **Policy** ***Artificial Intelligence*** **(AI)**

---

Struttura Competente: CIO, CRO

Data: Giugno 2022

Versione: N. 1

## ANAGRAFICA

<b>Tipologia Documento:</b>	Policy	
<b>Struttura Responsabile del Documento</b>	CIO, CRO	
<b>Contatti</b>	Responsabile CIO: Filipe Teixeira <a href="mailto:filipe.teixeira@illimity.com">filipe.teixeira@illimity.com</a>	
	Responsabile CRO: Claudio Nordio <a href="mailto:claudio.nordio@illimity.com">claudio.nordio@illimity.com</a>	
<b>Strutture coinvolte nel processo di condivisione della presente versione</b>	Compliance & AML; HR & Organization, Strategy, Sustainability & IR	
<b>Destinatari della normativa</b>	<b>Società Capogruppo</b>	<b>Altre Società</b>
	illimity Bank S.p.A	Entità del Gruppo
<b>Versione approvata da</b>	Consiglio di Amministrazione	
<b>Data approvazione</b>	15/06/2022	
<b>Data validità</b>	16/06/2022	

## VERSIONI

<b>Titolo normativa con # versione</b>	<b>Principali modifiche</b>	<b>Organo approvante e data</b>
Policy <i>Artificial Intelligence</i> V.1	Redazione del documento	Consiglio di Amministrazione, 15/06/2022

## Indice

1	INTRODUZIONE.....	5
2	GLOSSARIO.....	5
3	PRINCIPI .....	7
4	CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DEI MODELLI .....	8
5	NORMATIVA COLLEGATA.....	11

## 1 INTRODUZIONE

La presente Policy ha l'obiettivo di recepire, tempo per tempo ed in coerenza con le caratteristiche del proprio modello di business, le indicazioni volontarie in materia di profili etici definite a livello di Unione Europea e di Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OCSE), con riferimento al governo dei modelli AI (*Artificial Intelligence*) utilizzati dal Gruppo, che si impegna altresì ad implementarli nel rispetto delle regole di Sicurezza delle Informazioni.

In particolare, facendo riferimento alla Comunicazione della Commissione europea del 25 aprile 2018 sull'Intelligenza Artificiale per l'Europa, e tenendo in considerazione il fatto che il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) è diventato effettivo il 25 giugno 2018, nonché tenuto conto della Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (c.d. *Legge sull'Intelligenza Artificiale*) del 21 aprile 2021 (COM(2021) 206 final 2021/0106 (COD)), il Gruppo illimity riconosce l'importanza di far fronte alle sfide legate all'utilizzo di AI e agli aspetti etici che ne derivano. A tal riguardo, il Gruppo illimity monitora nel continuo gli sviluppi normativi, anche a livello regolamentare e di linee guida, per un puntuale e tempestivo recepimento e adeguamento della propria normativa interna, ove ritenuto opportuno.

Inoltre, anche alla luce della Raccomandazione del Consiglio dell'OCSE sull'Intelligenza Artificiale, nel capitolo successivo sono circoscritti i principi ai quali il Gruppo illimity si ispira nell'approccio a tale tematica, con riferimento alla *governance* dei modelli ed alla sicurezza delle informazioni.

## 2 GLOSSARIO

Definizioni	
<b>Banca o Capogruppo</b>	illimity Bank S.p.A. con sede legale in Milano, via Soperga n. 9 - 20127
<b>Gruppo</b>	Indica la Banca e le società controllate dalla Banca ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2359 del Codice Civile
<b>Artificial Intelligence</b>	Approccio metodologico, meglio definito nel paragrafo 4 del presente documento, tale che - una volta implementato informaticamente - per una determinata serie di obiettivi definiti dall'uomo, può generare output quali contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli ambienti con cui interagiscono
<b>Rischi di primo e secondo livello</b>	Rischi il cui governo (identificazione, misurazione e controllo, gestione, mitigazione e reporting) rientra nella responsabilità delle funzioni di business / operative (primo livello, in corrispondenza del quale i rischi vengono assunti) o delle funzioni di controllo (secondo livello, quindi la funzione di controllo dei rischi e la funzione di conformità e antiriciclaggio)
<b>Modello AI ad alto rischio</b>	Modelli AI che, in forza del loro ambito di applicazione, pongono potenziali rischi significativi per la salute e la sicurezza o per i diritti fondamentali delle persone, e per i quali deve essere pertanto implementata una solida metodologia per la gestione di tali rischi
<b>Operazione di Maggior Rilievo</b>	Operazioni definite ed individuate in relazione a specifici aspetti di rischio riconducibili alle stesse, in termini individuali oppure in relazione al complesso di operazioni analoghe già in essere o di prossima futura realizzazione (anche cumulate nel tempo, classificate in tipologie di

	portafogli di strumenti finanziari omogenei e che presentano un limite di rischio complessivo, oppure riconducibili all'attuazione della medesima strategia). Possono essere afferenti all'intera operatività della banca e possono riguardare operazioni con soggetti collegati / parti correlate, nonché configurare potenziali situazioni di conflitto di interesse. Sono ricomprese tutte le operazioni di carattere straordinario, anche se di specifica competenza del Consiglio di Amministrazione.
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acronimi	
<b>AI</b>	<i>Artificial Intelligence</i>
<b>GDPR</b>	Regolamento UE 2016/679 - General Data Protection Regulation
<b>OCSE</b>	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
<b>OMR</b>	<u>Operazione di Maggior Rilievo</u>

### 3 PRINCIPI

Ai fini della presente policy, il Gruppo si impegna a rispettare l'applicazione dei migliori standard in materia di *Artificial Intelligence*, applicando a tutti i modelli AI utilizzati dal Gruppo i principi adottati in relazione a modelli ad alto rischio per le persone fisiche dalla Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo. Pertanto, in linea con i principi definiti dall'Osservatorio OCSE e con gli orientamenti etici della Commissione europea per un'AI affidabile, il Gruppo si impegna al rispetto delle seguenti linee guida:

- a) sviluppo sostenibile e benessere, tramite modelli con performance più elevate di quelli tradizionali, in grado quindi di assicurare una migliore selezione, assunzione, pricing, gestione e controllo dei rischi delle iniziative finanziate, rafforzando i meccanismi di corretto funzionamento dei mercati del credito e più in generale dell'economia;
- b) centralità del fattore umano, che mantiene un ruolo primario in sede di sviluppo e convalida dei modelli (con il coinvolgimento del *business* nell'analisi degli indicatori utilizzati, del loro significato e della relazione tra la loro valorizzazione ed il giudizio creditizio finale), nonché di controllo a valle per il tramite di processi finali di *override* di natura *judgmental* e opportunamente documentati;
- c) conservazione, qualità e replicabilità dei dati sottostanti, del *versioning* degli algoritmi e della documentazione;
- d) trasparenza, accuratezza, *explainability* e *accountability* dei modelli, tramite un processo di sviluppo e convalida strutturato, governato da strumenti IT di *best practice* e documentato (per supportare i processi di revisione interna e a cura della autorità di vigilanza), e attraverso l'implementazione di interfacce IT *user friendly* e supporto formativo al *business* in sede di loro utilizzo, in particolare ai fini di *origination*;
- e) sicurezza informatica, robustezza e *safety*, grazie al sistema IT in uso che assicura governo integrato e documentato del ciclo di vita dei modelli, tracciabilità dei *dataset*, dei processi e delle decisioni assunte in sede di sviluppo e di convalida, analisi dei risultati, e continuità operativa in virtù dei presidi di *security*, *business continuity* e *disaster recovery*.

Il rispetto dei principi sopra evidenziati opera anche come elemento di garanzia a presidio dei principi della sostenibilità, nonché della mitigazione circa l'esposizione ai rischi di natura reputazionale per il Gruppo illimity.

Il Gruppo illimity si impegna altresì a compiere ogni sforzo per essere conforme alle linee guida tempo per tempo definite dagli organismi nazionali ed internazionali impegnati in materia di AI, nonché a quelle emesse dalle autorità bancarie in tale ambito.

## 4 CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DEI MODELLI

Con riferimento alla classificazione e trattamento dei modelli di *Artificial Intelligence* secondo un approccio basato sul rischio, il Gruppo si impegna ad applicare la proposta di Regolamento dell'Unione europea che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (c.d. *Legge sull'Intelligenza Artificiale*) e modifica alcuni atti legislativi dell'unione.

Con riferimento alla definizione degli algoritmi di *Artificial Intelligence*, il Gruppo adotta la definizione della proposta di regolamento, specificando – in linea con il parere formulato dalla Banca Centrale Europea – che sono esclusi dalla stessa gli algoritmi di tipo deterministico e quelli basati su forme funzionali analitiche tra le *features* del modello e i relativi *target*. Infatti, fermo restando che il Gruppo intende rispettare comunque i principi illustrati al paragrafo 3 per qualsiasi modello basato su dati e implementato attraverso algoritmi informatici, tuttavia il Gruppo ritiene che la necessità di specifici requisiti di etica, governance e controlli sia necessaria per i soli modelli AI in senso stretto, per i quali gli elementi potenziali di discriminazione e *bias* possono essere difficilmente identificabili stante la complessità della *explainability* che caratterizza tali modelli.

A titolo di esempio, le regressioni lineari o logistiche non sono quindi oggetto di questa policy, così come i processi decisionali di tipo deterministico. In sintesi, questa policy viene applicata ai modelli AI che implementano:

1. approcci di apprendimento automatico, compresi l'apprendimento supervisionato, l'apprendimento non supervisionato e l'apprendimento per rinforzo, con utilizzo di un'ampia gamma di metodi, tra cui l'apprendimento profondo (*deep learning*);
2. approcci basati sulla logica e approcci basati sulla conoscenza, compresi la rappresentazione della conoscenza, la programmazione induttiva (logica), le basi di conoscenze, i motori inferenziali e deduttivi, il ragionamento (simbolico) e i sistemi esperti;
3. approcci statistici, stima bayesiana, metodi di ricerca e ottimizzazione;
4. in ogni caso, sono esclusi approcci per i quali sia nota in forma analitica la funzione che lega le *features* ai relativi *target*, o approcci basati su regole deterministiche.

In particolare, in conformità con il Titolo II di tale proposta legislativa, illimity adotta l'elenco delle pratiche di intelligenza artificiale vietate, incluso in particolare quelle riguardanti la potenziale manipolazione delle persone.

I seguenti modelli AI sono definiti ad alto rischio ai sensi di questa policy, e l'elenco che segue viene aggiornato per tenere conto dei nuovi orientamenti regolamentari o di nuove pratiche o tecniche che dovessero emergere tempo per tempo. Si fa riferimento all'elenco contenuto nella proposta di Regolamento, specificando qualora l'ambito non sia applicabile al Gruppo ("NON APPLICABILE"), ed arricchendo l'elenco di eventuali nuove inclusioni ("AGGIUNTO"), tra cui ad es. quanto suggerito dalla Banca Centrale Europea:

1. Identificazione e categorizzazione biometrica delle persone fisiche:
  - a. i sistemi di AI destinati a essere utilizzati per l'identificazione biometrica remota "in tempo reale" e "a posteriori" delle persone fisiche.
2. [NON APPLICABILE] Gestione e funzionamento delle infrastrutture critiche:
  - a. i sistemi di AI destinati a essere utilizzati come componenti di sicurezza nella gestione del traffico stradale e nella fornitura di acqua, gas, riscaldamento ed elettricità.
3. [NON APPLICABILE] Istruzione e formazione professionale:
  - a. i sistemi di AI destinati a essere utilizzati al fine di determinare l'accesso o l'assegnazione di persone fisiche agli istituti di istruzione e formazione professionale;

- b. i sistemi di AI destinati a essere utilizzati per valutare gli studenti negli istituti di istruzione e formazione professionale e per valutare i partecipanti alle prove solitamente richieste per l'ammissione agli istituti di istruzione.
4. Occupazione, gestione dei lavoratori e accesso al lavoro autonomo:
- a. i sistemi di AI destinati a essere utilizzati per l'assunzione o la selezione di persone fisiche, in particolare per pubblicizzare i posti vacanti, vagliare o filtrare le candidature, valutare i candidati nel corso di colloqui o prove;
  - b. l'IA destinata a essere utilizzata per adottare decisioni in materia di promozione e cessazione dei rapporti contrattuali di lavoro, per l'assegnazione dei compiti e per il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni e del comportamento delle persone nell'ambito di tali rapporti di lavoro.
5. Accesso a prestazioni e servizi pubblici e a servizi privati essenziali e fruizione degli stessi:
- a. [NON APPLICABILE] i sistemi di AI destinati a essere utilizzati dalle autorità pubbliche o per conto di autorità pubbliche per valutare l'ammissibilità delle persone fisiche alle prestazioni e ai servizi di assistenza pubblica, nonché per concedere, ridurre, revocare o recuperare tali prestazioni e servizi;
  - b. i sistemi di AI destinati a essere utilizzati per valutare l'affidabilità creditizia delle persone fisiche o per stabilire il loro merito di credito, a eccezione dei sistemi di AI messi in servizio per uso proprio da fornitori di piccole dimensioni;
  - c. [NON APPLICABILE] i sistemi di AI destinati a essere utilizzati per inviare servizi di emergenza di primo soccorso o per stabilire priorità in merito all'invio di tali servizi, compresi vigili del fuoco e assistenza medica;
  - d. [AGGIUNTO] sistemi di AI che collegano vendite, transazioni e dati sulle prestazioni per valutare il rischio di condotta;
  - e. [AGGIUNTO] sistemi di AI finalizzati al monitoraggio in tempo reale dei pagamenti, o nella profilazione dei clienti o delle operazioni, a fini di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
6. [NON APPLICABILE] Attività di contrasto:
- a. i sistemi di AI destinati a essere utilizzati dalle autorità di contrasto per effettuare valutazioni individuali dei rischi delle persone fisiche al fine di determinare il rischio di reato o recidiva in relazione a una persona fisica o il rischio per vittime potenziali di reati;
  - b. i sistemi di AI destinati a essere utilizzati dalle autorità di contrasto, come poligrafi e strumenti analoghi, o per rilevare lo stato emotivo di una persona fisica;
  - c. i sistemi di AI destinati a essere utilizzati dalle autorità di contrasto per individuare i "deep fake" di cui all'articolo 52, paragrafo 3;
  - d. i sistemi di AI destinati a essere utilizzati dalle autorità di contrasto per la valutazione dell'affidabilità degli elementi probatori nel corso delle indagini o del perseguimento di reati;
  - e. i sistemi di AI destinati a essere utilizzati dalle autorità di contrasto per prevedere il verificarsi o il ripetersi di un reato effettivo o potenziale sulla base della profilazione delle persone fisiche di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/680 o per valutare i tratti e le caratteristiche della personalità o il comportamento criminale pregresso di persone fisiche o gruppi;

- f. i sistemi di AI destinati a essere utilizzati dalle autorità di contrasto per la profilazione delle persone fisiche di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/680 nel corso dell'indagine, dell'accertamento e del perseguimento di reati;
  - g. i sistemi di AI destinati a essere utilizzati per l'analisi criminale riguardo alle persone fisiche, che consentono alle autorità di contrasto di eseguire ricerche in set di dati complessi, correlati e non correlati, resi disponibili da fonti di dati diverse o in formati diversi, al fine di individuare modelli sconosciuti o scoprire relazioni nascoste nei dati.
7. [NON APPLICABILE] Gestione della migrazione, dell'asilo e del controllo delle frontiere:
- a. i sistemi di AI destinati a essere utilizzati dalle autorità pubbliche competenti, come poligrafi e strumenti analoghi, o per rilevare lo stato emotivo di una persona fisica;
  - b. i sistemi di AI destinati a essere utilizzati dalle autorità pubbliche competenti per valutare un rischio (compresi un rischio per la sicurezza, un rischio di immigrazione irregolare o un rischio per la salute) posto da una persona fisica che intende entrare o è entrata nel territorio di uno Stato membro;
  - c. c)i sistemi di AI destinati a essere utilizzati dalle autorità pubbliche competenti per verificare l'autenticità dei documenti di viaggio e dei documenti giustificativi delle persone fisiche e per individuare i documenti non autentici mediante il controllo delle caratteristiche di sicurezza;
  - d. i sistemi di AI destinati ad assistere le autorità pubbliche competenti nell'esame delle domande di asilo, di visto e di permesso di soggiorno e dei relativi reclami per quanto riguarda l'ammissibilità delle persone fisiche che richiedono tale status.
8. [NON APPLICABILE] Amministrazione della giustizia e processi democratici:
- a. i sistemi di AI destinati ad assistere un'autorità giudiziaria nella ricerca e nell'interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge a una serie concreta di fatti.

L'utilizzo di modelli AI ad alto rischio da parte del Gruppo è limitato, e, nei limiti del possibile, confinato ad un utilizzo interno ed ai presidi dei rischi di primo e secondo livello. Il relativo presidio è implementato nel *Risk Appetite Framework* (nell'ambito del *Risk Appetite Statement*) nel contesto del quale viene definito un livello di *risk appetite* nullo o comunque minimo. In ogni caso, l'eventuale adozione di un modello AI ad alto rischio è equiparata ad una Operazione di Maggior Rilievo (c.d. OMR, soggetta ad approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Comitato Rischi, sulla base di una proposta accompagnata da *risk opinion* da parte delle funzioni di controllo di secondo livello, incluse le valutazioni di conformità).

Anche allo scopo di monitorare l'adozione dei c.d. sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio nei confronti delle persone fisiche, il Gruppo si impegna a creare e gestire un catalogo interno relativo a tutti i modelli AI utilizzati (sviluppati internamente o da fornitori esterni) che elenchi caratteristiche e finalità, illustri il presidio dei principi adottati dal Gruppo, nonché contenga una valutazione di rischio da parte delle funzioni di primo e secondo livello, incluse le valutazioni di conformità per i modelli ad alto rischio.

Il Gruppo richiede ove applicabile, da parte dei propri fornitori l'impegno a rispettare i principi delineati in questa Policy al capitolo 2, mediante l'accettazione della *Policy Sustainable Supply Chain*.

## 5 **NORMATIVA COLLEGATA**

### **NORMATIVA INTERNA COLLEGATA**

Regolamento della funzione di controllo dei rischi
Policy in merito alla governance dei modelli interni di rischio
Policy in materia di Operazioni di Maggior Rilievo (OMR)
Policy RAF: Risk Appetite Statement
Policy di Sicurezza Informatica
Policy Sustainable Supply Chain
Illimity Way

### **NORMATIVA E LINEE GUIDA ESTERNE COLLEGATE**

<a href="#">COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI: L'intelligenza artificiale per l'Europa</a>
<a href="#">REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 27 aprile 2016 (GDPR)</a>
<a href="#">OECD Recommendation of the Council on OECD Legal Instruments Artificial Intelligence</a>
<a href="#">OECD AI Principles</a>
<a href="#">EU Ethics guidelines for trustworthy AI</a>
<a href="#">PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE REGOLE ARMONIZZATE SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE (LEGGE SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE) E MODIFICA ALCUNI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE</a>
<a href="#">BANCA CENTRALE EUROPEA - PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 29 dicembre 2021 relativo a una proposta di regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale</a>